



U.O.C. Personale Organizzazione

Decreto N. 5 del 20 MAR. 2020

Oggetto: nomina datore di lavoro per la sicurezza – Dr. Daniele Merola.

IL SINDACO

- Visto il D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro), e s.m. e i.;
- Considerato che l'art. 2, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 81/2008 individua quale datore di lavoro "il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario, non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa; in caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo";
- Evidenziato che, nelle more della strutturale individuazione del Datore di Lavoro della sicurezza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 81/2008, tale incarico resta in capo al Sindaco nella sua qualità di organo di vertice;
- Considerato che il D.Lgs. 81/2008, e s.m. e i., chiarisce che compete al vertice di ciascuna amministrazione impostare e implementare l'architettura organizzativa per la sicurezza sul lavoro, nominando il datore di lavoro per la sicurezza;
- Considerato, altresì, che ai sensi dell'art. 50, comma 1 del TUEL, è il Sindaco l'organo responsabile dell'amministrazione del comune, per cui spetta a tale figura la nomina del Datore di Lavoro secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 del TUEL stesso, nonchè dai rispettivi Statuti e Regolamenti Comunali;
- Richiamato il proprio decreto n. 12 del 02/11/2017, ad oggetto "Assegnazione funzioni dirigenziali";
- Ritenuto pertanto di dover provvedere, tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, in modo formale alla individuazione della figura del Datore di Lavoro della sicurezza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 81/2008 sopra richiamato, nella persona del Dr. Daniele Merola, Segretario Generale dell'Ente, limitatamente ai settori posti sotto la Sua specifica direzione;
- Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 15/03/2019, da cui si evince l'ultimo organigramma funzionale vigente;
- Ravvisata la propria competenza in base alla normativa vigente;

DECRETA

Per tutte le motivazioni sopra richiamate, quanto appresso:

1. Di nominare con atto formale quale Datore di Lavoro per la sicurezza, ai sensi della vigente normativa, per tutto il periodo di vigenza del proprio decreto n. 12 del 02/11/2017, il Dr. Daniele Merola, Segretario Generale dell'Ente, limitatamente ai settori posti sotto la Sua specifica direzione;

DISPONE

Che il presente provvedimento:

- sia reso noto a mezzo di notifica all'interessato, Dr. Daniele Merola;
- sia inserito nel fascicolo personale del Dr. Merola;
- sia reso noto a tutti i Responsabili di P.O. dell'Ente per presa conoscenza;
- sia trasmesso agli Assessori e alle RSU aziendali;
- sia pubblicato nell'Albo Pretorio on line di questo Ente e sul sito Internet del Comune al link "Amministrazione trasparente" – provvedimenti organi di indirizzo politico.

Omegna, 20 MAR, 2020



Il Sindaco

Per accettazione

SEGRETARIO GENERALE

(Dr. Daniele Merola)

